

L'ALIENAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI
NELLA PROSPETTIVA GIURIDICO-MATERIALE
E PROCEDURALE:
DOMANDE E DUBBI

LUCJAN ŚWITO · MAŁGORZATA TOMKIEWICZ

ABSTRACT: L'alienazione del patrimonio ecclesiastico nella dimensione giuridica non è un'entità uniforme. Nelle norme del CIC del 1983 sull'alienazione è possibile scorgere due piani normativi fondamentali. Il patrimonio ecclesiastico per principio non deve essere alienato. Ciò non ha però natura assoluta: il legislatore ecclesiastico ammette gli atti di alienazione. Le norme sull'alienazione hanno la natura delle norme di garanzia. L'importanza che il legislatore ecclesiastico conferisce a quest'istituzione nella normativa giuridica vigente è dunque giusta e del tutto fondata, tuttavia rimane aperta la domanda su quanto precise, coerenti tra loro siano le soluzioni del CIC del 1983 e quanto corrispondano alla realtà contemporanea. Il presente articolo segnala i dubbi esistenti in tale materia nelle norme del diritto canonico in vigore e intraprende una prova di interpretazione delle stesse.

PAROLE CHIAVE: beni temporali della Chiesa, beni ecclesiastici, amministrazione del patrimonio ecclesiastico, alienazione.

SOMMARIO: Premessa - 1. L'alienazione: norme materiali-giuridiche. - 2. L'alienazione: norme procedurali. - Conclusione.

ABSTRACT: Alienation of Church property in the legal dimension is not a uniform entity. In the Code of Canon Law of 1983, one can observe two main planes of regulations concerning alienation: 1) provisions regulating alienation in the substantive dimension and 2) provisions relating to alienation procedures. Substantive regulations define what alienation is, whereas procedural regulations indicate alienation procedures in the aspect of requirements to be complied with in order to obtain permission to perform alienation activity.

The importance given to alienation by a Church Legislator is fully justified. Nevertheless, whether alienation provisions contained in The Code of Canon Law of 1983 are precise, mutually consistent and correspond to the realities of the present-day legal market remains an open question.

This article signals concerns that matter in the Canon Law norms in force and makes an attempt to interpret them.

KEYWORDS: Church Possessions, Church Property, Management of Church Wealth, Alienation.

LA concezione dei beni temporali contenuta nell'insegnamento del Concilio Vaticano II sottolinea che i beni temporali ecclesiastici hanno uno scopo ben definito: devono garantire "una zona indispensabile di autonomia"¹ e la realizzazione dei compiti della Chiesa. La Chiesa deve servirsene, secondo la diversità dei tempi e delle condizioni, come strumenti che servono alla realizzazione della missione della Chiesa nella misura in cui essa lo richiede² ed impiegarli per „l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri”.³

L'alienazione, essendo un'eccezione al principio di intangibilità dei beni ecclesiastici,⁴ per suo principio è un'istituzione regolamentata giuridicamente in modo rigoroso. Possiamo scorgere tali principi del legislatore ecclesiastico sia nelle soluzioni in vigore nel Codice di Diritto canonico del 1917, sia nei canoni attualmente vigenti del Codice del 1983. Analizzando più dettagliatamente e complessivamente le norme contenute nel Codice di Giovanni Paolo II, occorre tuttavia notare che tale materia non è libera da alcune domande e dubbi interpretativi.

All'inizio delle presenti riflessioni è bene sottolineare – in quanto tale questione fino ad ora non era stata colta chiaramente nella dottrina e nella letteratura canonistica – che l'alienazione, nella dimensione giuridica, non è un'entità uniforme. Nelle norme che riguardano l'alienazione è possibile scorgere due piani normativi fondamentali: 1) le norme che regolano l'alienazione nella prospettiva giuridico-materiale e 2) le norme che fanno riferimento alle modalità del procedimento di alienazione.

Le norme giuridico-materiali definiscono (con minore o maggiore precisione) cos'è l'alienazione, indicano le sue premesse soggettivo-oggettive. Le norme procedurali invece, definiscono le modalità del procedimento di alienazione nell'aspetto che concerne i requisiti per l'ottenimento della licenza alla realizzazione del negozio di alienazione.

Il presente articolo, pur non intraprendendo (a causa della sua forma di pubblicazione) un'analisi dettagliata delle soluzioni normative riguardanti l'alienazione in entrambe le dimensioni menzionate, segnala i dubbi esistenti nelle norme vigenti del Codice di Diritto Canonico ed intraprende una prova di interpretazione degli stessi.

¹ Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 69 [in:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.

² *Ibid.*, n. 76.

³ Concilio Vaticano II, Decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 17, [in:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, c.s., n. 77.

⁴ *Ibid.* can. 1284 CIC.

I. L'ALIENAZIONE – NORME MATERIALI-GIURIDICHE

Le norme del diritto canonico non definiscono *expressis verbis* l'alienazione. Specificano invece i requisiti formali che deve soddisfare l'alienazione, tra cui indicano il soggetto e l'oggetto dell'alienazione come pure le condizioni della sua congruenza e validità.

I soggetti dell'alienazione (*sensu stricto*⁵ o *lato sensu*⁶) sono le persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche mentre il suo oggetto è un catalogo di beni definiti rigorosamente: il patrimonio stabile, acquisito giuridicamente, di una persona giuridica ecclesiastica (*patrimonium stabile*), le donazioni votive fatte alla Chiesa (*donaria votiva*) ed anche gli oggetti di valore storico e artistico. Sotto alcuni aspetti si può parlare di oggetti dell'alienazione anche riferendosi agli oggetti sacri (*res sacrae*).

La definizione del soggetto dell'alienazione non presenta grandi difficoltà, tuttavia la definizione precisa dell'oggetto dell'alienazione talvolta risulta essere problematica. Tale difficoltà concerne in particolare il concetto, incluso nel can. 1291 § 1 CIC, di *patrimonium stabile*.

Nella dottrina canonica che esiste nell'ambito del Codice di Diritto Canonico del 1917, per patrimonio stabile si intendevano i beni mobili ed immobili inconsumabili ed anche il capitale fisso, non circolante, investito nell'azienda, in banca o in titoli.⁷ Non rientravano invece in questa categoria del patrimonio i beni mobili consumabili, i frutti della terra, gli animali, il denaro circolante (contanti) o persino depositato in banca per fruttare interessi ma non investito stabilmente, ed a volte persino gli immobili (titoli, terreno, casa) qualora fossero stati ceduti alla Chiesa al posto di contanti, ad esempio come offerta manuale della Messa, dote, pagamento di un debito oppure allo scopo di destinare totalmente il denaro conseguito a tempo debito dalla vendita di tali beni, alla copertura di spese legate alla ricostruzione o al restauro della chiesa oppure per l'uso quotidiano.⁸

Non è facile definire cosa costituisca il *patrimonium stabile* secondo quanto inteso dal diritto canonico contemporaneo. Nella realtà del mondo econo-

⁵ L'alienazione *sensu stricto* è ciascun atto giuridico in seguito al quale ha luogo un trasferimento del diritto di proprietà (*dominium directum*) del patrimonio stabile, acquisito giuridicamente, appartenente ad una persona giuridica pubblica ecclesiastica verso un altro soggetto ecclesiastico o laico.

⁶ L'alienazione *lato sensu* significa qualsiasi atto giuridico in seguito al quale la situazione patrimoniale di una persona giuridica pubblica ecclesiastica può subire detrimento (can. 1295 CIC), e comunque per detrimento occorre intendere anche la perdita del profitto dovuto, vedi M. LOPEZ ALCARON, [in:] P. MAJER (red), *Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz*, edizione polacca sulla base dell'edizione spagnola, Cracovia 2011, p. 969.

⁷ F. BĄCZKOWICZ, *Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa*, t. 2, Opole 1958, p. 350.

⁸ *Ibid.*, p. 350.

mico che cambia dinamicamente è difficile applicare modelli e regole attinti dalla dottrina del diritto patrimoniale canonico degli inizi del xx secolo, tanto più che, anche solo considerando l'abolizione del sistema beneficiale, descritto nei cann. 1409-1410 CIC del 1917, essi sono ormai divenuti in gran misura anacronistici.

Nel periodo iniziale in cui vigeva il Codice di Diritto Canonico del 1983 i commentatori, seguendo le tesi emergenti nel corso dei lavori di codificazione,⁹ sostenevano la posizione secondo la quale con il concetto di *patrimonium stabile* occorre intendere „[...] la quantità minima di patrimonio necessaria al funzionamento autonomo dell'istituzione ossia a conseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa”¹⁰ e che „[...] il patrimonio stabile è costituito dai beni che non sono destinati direttamente alle necessità della vita quotidiana e non sono soggetti a circolazione in quanto costituiscono il fondamento generale dell'esistenza e del funzionamento della persona giuridica e di tale loro natura decide la destinazione giuridica (*legitima assignatio*)”.¹¹

Tali definizioni non sono contestate nella letteratura più recente in materia, ciò nonostante la chiarezza delle indicazioni interpretative contenute nella stessa, nell'era dei rapporti patrimoniali odierni della Chiesa pare perdere leggermente in attualità. Il fatto che il patrimonio stabile sia costituito da tutti gli immobili, sia di natura sacrale, sia secolare, pare non suscitare alcun dubbio, in quanto tali beni sono „stabili” per così dire, per la loro essenza ed assicurano in modo più completo il fondamento materiale dell'esistenza e dell'attività della Chiesa; nel caso dei beni mobili, invece, la questione non è più così ovvia.¹² È difficile infatti indicare nella pratica, specialmente in riferimento ad un bene mobile sotto forma di denaro, quali siano i beni mobili che „assicurano l'esistenza e il funzionamento della persona giuridica nella prospettiva futura” e quali non abbiano tale caratteristica. Nel caso di beni mobili diversi dal denaro si può ancora assumere che il capitale non consumato correntemente può essere, ad esempio, costituito dall'arredamento delle opere edili, tuttavia la definizione precisa di quali mezzi finanziari

⁹ Alla sessione del maggio 1968 i consultori affermarono che i beni mobili ed immobili diventano patrimonio stabile dopo la loro locazione, mentre non sono soggetti alla tutela dei beni destinati al consumo. Nel 1979 fu chiarito che appartengono al patrimonio stabile i beni patrimoniali che assicurano l'esistenza e il funzionamento della persona giuridica in prospettiva futura mentre non rientrano in questo gruppo i beni di cui si dispone correntemente, ad esempio gli introiti attuali ed i frutti, vedi W. WÓJCIK, *Dobra doczesne Kościoła*, [in:] W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1987 r.*, t. 4, Lublino 1987, p. 87.

¹⁰ *Ibid.*, p. 81.

¹¹ T. PAWLUK, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, t. 4, *Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy*, Olsztyn 1990, p. 50.

¹² L. ŚWITO, *Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce*, Olsztyn 2010, p. 105.

in possesso di una determinata persona giuridica assicurino la sua esistenza in futuro, e di quali servano a soddisfare le esigenze correnti, è altamente problematica nell'era dei flussi finanziari. Pare che abbiano natura „futura” i mezzi depositati in investimenti finanziari a lungo termine o investiti in azioni, quote oppure obbligazioni, ma tale presupposto non esaurisce ancora completamente il problema. Se quindi nel *patrimonium stabile* non rientrano “gli introiti attuali ed i frutti”, nasce la domanda seguente: nel caso di un soggetto che è in possesso di una somma esigua investita in obbligazioni, ma che consegue notevoli ricavi da introiti attuali, tale *patrimonium stabile* è soltanto l'obbligazione menzionata e invece, non lo è più il patrimonio che la supera di alcune volte, che risulta dagli introiti correnti? E ancora: è possibile disporre senza rispettare le regole dell'alienazione?¹³

Nell'analizzare questa problematica occorre affermare che la costituzione di un catalogo enumerativo, in riferimento ai beni mobili ed al denaro, che include le voci del *patrimonium stabile*, pare essere tanto difficile quanto irrazionale. Quel che, per un soggetto, può costituire il fondamento per la sua esistenza, per un altro può non avere grande importanza nella massa patrimoniale generale. Nel contesto di quanto sopra, intraprendendo una prova di formulazione a misura di richiesta universale che sia attuale, sia nella realtà contemporanea, sia nella realtà socio-economica futura, conviene riconoscere che pare che non sia tanto la natura del bene, ma la misura in cui tale bene incide sulla stabilità della situazione economica del medesimo soggetto a decidere di quello che, in riferimento allo stesso soggetto, costituisce il suo *patrimonium stabile* (ad eccezione degli immobili). Occorre valutare di volta in volta se un dato componente patrimoniale (bene mobile o contanti) costituisca patrimonio stabile secondo quanto previsto dal codice e di conseguenza, se le operazioni intraprese nei suoi confronti siano alienazione, considerando la grandezza e il valore complessivo del patrimonio di una data persona giuridica. Se l'operazione riguarda beni o denaro rilevanti dal punto di vista della situazione finanziaria del soggetto si dovrebbe riconoscere che tali beni costituiscono *patrimonium stabile*.¹⁴

¹³ *Ibid.*, p. 106. Anche: M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce*, Olsztyn 2013, p. 78.

¹⁴ L. ŚWITO, *Alienacja ...c. s.*, p. 106; M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła...c. s.*, p. 79. La tesi presentata corrisponde all'opinione di M. Lopez Alarcon il quale afferma che „[...] con il concetto di patrimonio stabile occorre intendere un gruppo di beni che costituiscono una base economica minima e sicura della persona giuridica per esistere in modo autonomo e per realizzare gli obiettivi ed i servizi a lei consoni. Non vi sono comunque regole assolute che delineino il concetto di stabilità di un patrimonio, perché essa dipende non soltanto dalla natura e dal numero di beni, ma anche da altri requisiti economici il cui adempimento è necessario alla realizzazione dei fini della persona giuridica, come pure dalla situazione di una data unità, sia essa statica, sia espansiva nella realizzazione della sua missione, vedi M. LOPEZ ALCARON, [in:] P. MAJER (red), *Kodeks Prawa Kanonicznego...*, c. s., p. 959.

Per quanto concerne l'oggetto esaminato occorre anche rilevare che, conformemente al can. 1292 § 1 CIC le regole di alienazione definite in tale paragrafo vengono applicate nel caso in cui il valore dei beni che si intendono alienare rientri tra la somma minima e quella massima stabilita per una data regione dalla conferenza episcopale di competenza. Nel caso di beni il cui valore superi la *summa maxima* (in riferimento ai *donaria votiva* e agli oggetti preziosi di valore artistico o storico), per la validità dell'alienazione è necessaria anche la licenza della Santa Sede (can. 1292 § 2 CIC).

Il requisito dell'ottenimento della licenza da parte della Santa Sede, in caso di alienazione che superi la somma massima stabilita, è previsto anche dal can. 638 § 3 CIC che si riferisce agli istituti religiosi. Sembrerebbe pertanto che entrambe le norme ossia i cann. 1292 § 2 CIC e 638 § 3 CIC nell'aspetto contemplato siano identici. Fatto sta che ciascuna delle norme menzionate subordina analogamente l'obbligo di richiedere la licenza alla Santa Sede alla somma dell'alienazione, ma ciascuna di esse specifica una modalità differente per stabilirla. La norma del can. 638 § 3 CIC lega tale somma al valore della transazione di alienazione (*agatur de negotio quo summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet*) mentre il can. 1292 § 2 CIC al valore dei beni alienati (*de rebus quorum valor summa maximam excedit*). La differenza tra le espressioni usate può parere esigua a livello redazionale, invece nella dimensione pratico-giuridica dà luogo a conseguenze di ampia portata. In caso di vendita, scambio o donazione di determinati beni, il valore della transazione verrà solitamente identificato con il valore di tali beni, tuttavia in altri casi, come ad esempio in una situazione in cui venga contratto un mutuo e sia accesa un'ipoteca, entrambi i valori non devono necessariamente essere (e di solito non sono) uguali. Per fare un esempio: se un soggetto ecclesiastico in Polonia intende contrarre un mutuo per un importo di 100 mila euro la cui copertura dovrebbe essere un'ipoteca pari a 150 mila euro, costituita su un immobile del valore di 2 milioni di euro, il fatto che per tale negozio d'alienazione debba conseguire la licenza della Santa Sede dipenderebbe dal fatto se l'alienazione sia realizzata sulla base del can. 638 § 3 CIC oppure del can. 1292 § 2 CIC. Se infatti si assumono i criteri specificati nel can. 638 § 3 CIC ossia si riconosce che la somma dell'alienazione è definita dal valore della transazione (nel caso in oggetto – dell'ipoteca che grava sull'immobile), la licenza della Santa Sede non sarebbe necessaria in quanto il valore della transazione non supera la *summa maxima*.¹⁵ Se al contrario si applicano i criteri specificati nel can.

¹⁵ Per la Chiesa in Polonia la *summa minima* ammonta a 100 mila euro mentre la *summa maxima* a 1 milione di euro. Tali importi sono stati stabiliti alla 337^a Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Polacca tenutasi a Varsavia nei giorni 18-19 ottobre 2006 mentre il decreto della Congregazione per i vescovi che li emana, del 5 dicembre 2006, è entrato

1292 § 2 CIC, tale licenza sarebbe necessaria in quanto il valore dell'alienazione, identificato con il valore dei beni alienati (nel caso in oggetto con il valore dell'immobile), supererebbe di due volte la somma massima.¹⁶

La situazione esistente suscita pertanto la domanda seguente: il dualismo della normativa indicato, risultante dal contenuto del can. 638 § 3 e del can. 1292 § 2 CIC, è un dualismo cosciente ed intenzionale? La risposta a tale quesito non è univoca. Da un lato infatti è fuori dubbio che il legislatore ecclesiastico presenta in generale le premesse dell'alienazione indicate nel can. 638 CIC in modo leggermente diverso rispetto a quelle contenute nel can. 1292 CIC. Ne è la prova eloquente (non entrando nei dettagli) anche solo il fatto che, nel caso del can. 638 § 3 CIC la *summa maxima* viene stabilita dalla Santa Sede stessa, mentre nel caso del can. 1292 § 2 CIC, dalle conferenze episcopali. D'altro canto è difficile comunque indicare le ragioni che potrebbero giustificare razionalmente l'esistenza di differenze di natura così sostanziale.

Un altro dubbio in merito all'alienazione riguarda chi sia la "persona interessata", di cui al can. 1292 § 1 CIC. Occorre ricordare che l'alienazione, per avere validità,¹⁷ richiede l'adempimento di tre condizioni fondamentali: il rispetto dei requisiti del diritto dello stato, la specificazione delle parti precedentemente alienate, l'esistenza del consenso dei soggetti competenti. In riferimento a quest'ultima premessa è bene rilevare che, ai sensi del can. 1292 § 1 CIC citato la licenza all'alienazione, in caso di soggetti subordinati all'autorità del vescovo, viene concessa dal vescovo con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli

in vigore il 20 febbraio 2007 (vedi Akta Konferencji Episkopatu Polski del 2007, n. 13, pp. 32-33).

¹⁶ A tal proposito occorre notare che le osservazioni indicate non riguardano soltanto la specificità della "contiguità" tra il diritto canonico e il diritto civile polacco. La copertura dei crediti in forma di ipoteca accessoria è presente infatti tra l'altro nel diritto italiano, spagnolo, portoghese, lussemburghese, francese, belga ed anche nel diritto austriaco, greco, olandese, lettone o lituano. Il diritto ipotecario in forma di ipoteca o anche di più popolare debito fondiario (dal tedesco *Grundschuld*) è presente anche nel diritto civile tedesco (BGB). A prescindere dalla specificità dell'ipoteca in ciascuno degli ordinamenti giuridici menzionati occorre notare che, essa costituisce di regola una garanzia del credito di valore inferiore rispetto al valore dell'immobile sul quale l'ipoteca viene costituita. Ciò significa che il concetto di "valore della transazione" e di "valore dei beni" – nel significato risultante dal can. 638 § 3 e dal can. 1292 § 2 CIC – in caso di ipoteca non sarà di regola identico.

¹⁷ La realizzazione del negozio di alienazione con la violazione dei requisiti stabiliti rende tale alienazione invalida nell'ordinamento del diritto canonico *ipso iure*. Ciò nonostante non sempre la mancanza di validità dell'alienazione è un'invalidità definitiva: persino un negozio di alienazione invalido può essere infatti rispettato dall'autorità ecclesiastica competente, vedi M. SITARZ, *Warunki alienacji majątku kościelnego według CIC/183*, *Roczniki Nauk Prawnych. Prawo kanoniczne*, t. 10(2000), z. 2, p. 111; T. PAWLUK, *Prawo kanoniczne...* c.s., p. 53; W. WÓJCIK, *Dobra doczesne Kościoła ...*, c.s., p. 94; L. ŚWITO, *Alienacja majątku...*, c.s., p. 144.

interessati. I primi due soggetti menzionati sono soggetti il cui status viene precisato chiaramente dalle norme del Codice (can. 492, can. 502 CIC) mentre per quanto riguarda la „persona interessata” il Codice non si esprime. Nella letteratura, come persona interessata vengono citati – in forma di esempio – il fondatore, il parroco, il rettore della chiesa¹⁸ come pure il patrono e l'amministratore della chiesa.¹⁹ Tuttavia sorge un quesito: chi e secondo quali criteri deve stabilire se una data persona è la persona interessata secondo quanto indicato nella norma di cui sopra? Ha tale status anche il soggetto al quale spettano i diritti al patrimonio ecclesiastico risultanti dal diritto dello stato (ad esempio la banca che su un immobile ecclesiastico ha un'ipoteca accesa)?

È difficile riconoscere come stato appropriato, dal punto di vista della tutela degli interessi del patrimonio ecclesiastico, la mancanza di una definizione sul codice o di una qualsivoglia indicazione interpretativa del concetto citato. Essa comporta infatti il rischio di un'interpretazione estensiva di tale concetto e ciò può portare conseguentemente alla perdita graduale da parte della Chiesa, della possibilità di amministrare liberamente il proprio patrimonio.

Indipendentemente dalle osservazioni sopra indicate, suscita una domanda anche in che forma tale consenso della persona interessata debba essere concesso. Per quanto concerne il consenso del vescovo, del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori pare non esservi alcun dubbio che tale consenso – come decisione di organi dell'autorità ecclesiastica, concesso entro i limiti della loro competenza – debba assumere la forma di un atto amministrativo e debba essere espresso per iscritto (can. 37, can. 51 CIC). Nel caso del consenso della persona interessata – mancano tutte le direttive in tal merito. Sembra che anche tale consenso, per ragioni probatorie, debba essere concesso in forma scritta.

I dubbi interpretativi esistono anche per ciò che concerne il fatto se oggetto dell'alienazione possa essere il patrimonio trasmesso nell'ambito di pie volontà e se sì, quale soggetto sia competente per la realizzazione dell'alienazione di tale patrimonio.

La natura giuridica delle pie volontà non è regolata con precisione nel diritto canonico. La sua realizzazione può attuarsi in diverse formule, tra l'altro mediante la devoluzione di beni ad una persona giuridica ecclesiastica esistente e la costituzione di una pia fondazione o mediante atti fiduciari. A norma del can. 1299 § 1 CIC si può disporre dei beni per cause pie mediante atto tra vivi (*inter vivos*) oppure anche in caso di morte (*mortis causa*).²⁰

¹⁸ W. WÓJCIK, *Dobra doczesne Kościoła...*, c.s., p. 89.

¹⁹ F. BĄCZKOWICZ, *Prawo kanoniczne...*, t. 2, c.s., p. 580.

²⁰ Maggioridetta sulle pie fondazioni: A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, pp. 355-359.

La risposta alla domanda se il patrimonio affidato e i beni delle fondazioni non autonome possano essere oggetto di un'alienazione giuridicamente efficace, è una materia che si presta a diverse interpretazioni e complessa come pure complesso è lo stesso status di tali negozi giuridici. Nel caso dei beni di fondazioni non autonome pare che, nel corso della durata della fondazione, l'alienazione *sensu stricto* di tali beni non debba – per principio – avere luogo. Tale conclusione sembra risultare indirettamente dal contenuto del can. 1303 § 2 CIC che specifica la destinazione dei beni della fondazione, trascorso il tempo per il quale la fondazione era stata costituita.²¹ Conformemente al suo contenuto, se i beni di una fondazione non autonoma erano stati affidati ad una persona giuridica soggetta al vescovo diocesano, trascorso il tempo della fondazione, tali beni devono essere trasmessi all'istituto diocesano che raccoglie i mezzi per il sostentamento del clero, di cui al can. 1274 § 1 CIC, a meno che il fondatore abbia deciso diversamente. Poiché dunque i beni della fondazione incorporati al patrimonio di una persona giuridica soggetta al vescovo, dopo l'estinzione della fondazione, hanno una destinazione definita ai sensi del diritto, da tale prescrizione *a contrario* risulta che tali beni devono essere *c u s t o d i t i* fino all'estinzione della fondazione. È tuttavia difficile riconoscere che l'imposizione descritta di conservare i beni della fondazione abbia la natura di una norma categorica. I requisiti legati alla gestione razionale del capitale della fondazione difatti possono far pensare alla vendita dei vari beni o al loro scambio, a seconda della congiuntura o delle condizioni economiche, contribuendo in tal modo ad incrementare i redditi della fondazione, e nel contempo, a moltiplicare i mezzi destinati ad adempiere agli oneri pii. Come risulta pertanto da quanto esposto sopra, l'alienazione *sensu stricto* dei beni delle fondazioni non autonome, anche se per principio non dovrebbe aver luogo, comunque in una concreta configurazione situazionale può essere non soltanto ammissibile, ma addirittura raccomandata. Tale conclusione pare corrispondere al can. 1305 CIC che, per principio, legittima gli atti legati all'amministrazione del patrimonio delle fondazioni che sono mirati a custodire e ad aumentare il valore dei beni assegnati a titolo di dote. Per le medesime ragioni occorrerebbe riconoscere come ammissibili anche gli atti di alienazione *lato sensu*, proprio perché alcuni di essi, come ad esempio l'affitto di immobili, può portare vantaggi economici misurabili, aumentando la redditività di tali beni, mantenendo nel contempo la loro proprietà.²²

²¹ Il Codice di Diritto Canonico del 1983 ha abbandonato il principio contenuto nel can. 1544 § 1 CIC del 1917 che ammetteva la possibilità di costituire fondazioni non autonome perpetue. Attualmente la definizione della durata degli oneri delle fondazioni viene affidata al diritto particolare.

²² M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła ...c.s.*, p.83.

Per la somiglianza che unisce la fondazione non autonoma e la fiducia pare che le suddette osservazioni possano riguardare per analogia anche l'alienazione dei beni affidati.

Un'altra domanda che sorge in seguito all'analisi della problematica riguardante l'ammissibilità dell'alienazione in riferimento ai beni controllati dalle persone giuridiche ecclesiastiche come fondazione non autonoma e fiducia, è: quale soggetto è autorizzato ad un'eventuale alienazione di tali beni? Se i beni di tale natura sono incorporati nel patrimonio del soggetto che accetta la fondazione o la fiducia pare che la conseguenza naturale di questa situazione sia che la loro eventuale alienazione debba essere realizzata dall'organo di tale soggetto come ha luogo nel caso dell'alienazione "tipica" ossia realizzata in riferimento al patrimonio proprio. Una conclusione di questo genere può però suscitare dubbi nel contesto del fatto che, nel caso di beni legati alle pie volontà, il legislatore ecclesiastico ha ceduto particolari poteri e obblighi di controllo all'ordinario, rendendolo espressamente l'esecutore delle pie volontà (can. 1301 § 1 CIC), il quale ai sensi di tale legge, deve vegliare affinché queste pie volontà siano adempiute (can. 1301 § 2 CIC), curarsi che i beni affidati a tal titolo siano collocati al sicuro (can. 1302 § 2, can. 1305 CIC) e vegliare in modo particolare che i redditi conseguiti da tali beni corrispondano pienamente agli oneri aggiunti (can. 1304 § 1 CIC). Alla luce della natura e dell'importanza delle competenze che il legislatore ha conferito agli ordinari (a partire dal fatto che l'accettazione della fondazione richiede la licenza scritta dell'ordinario – can. 1304 § 1 CIC, fino al fatto che, in caso di riduzione dei redditi risultanti dai beni della fondazione e della fiducia, l'ordinario ha diritto di ridurre gli oneri delle messe e gli altri oneri legati alla fondazione e alla fiducia – can. 1308-1310 CIC), è inoppugnabile che l'ordinario è un amministratore speciale. Ciò trova conferma anche nel can. 1301 § 3 CIC, ai sensi del quale l'ordinario sarà l'amministratore dei beni legati alle pie volontà persino qualora si manifestasse in tal materia la volontà contraria del testatore (can. 1301 § 3 CIC); se invece il donatore proibisse di avvisare l'ordinario dell'intenzione di accettare i beni fiduciari, il fiduciario non deve accettare la fiducia (can. 1302 § 1 CIC).²³ Tuttavia, per il fatto che l'ordinario svolge un ruolo particolare di controllo rispetto ai beni discussi alla luce del diritto canonico, non si può – come pare – trarre la conclusione che, in tal modo, egli acquisisca ugualmente particolari poteri alla luce del diritto civile. Se infatti si assume che i beni materiali legati alle pie volontà trasmessi a titolo di fondazione non autonoma e fiduciari, rientrano nella massa patrimoniale della persona giuridica ecclesiastica che accetta la fondazione o la fiducia, allo stesso modo si dovrebbe riconoscere che, conforme-

²³ *Ibid.*

mente ai principi, ad esempio, del diritto civile polacco²⁴ (art. 38 C.c.) solo l'organo di questa persona giuridica – e non l'ordinario – è autorizzato ad intraprendere atti di alienazione, efficaci nell'ordinamento del diritto dello stato, rispetto a tali beni. Il ruolo particolare dell'ordinario in tal merito è legato al fatto che tutti gli atti di amministrazione di tali beni, ed in particolare gli atti di alienazione, non possono aver luogo senza che ne sia a conoscenza e che esprima il suo consenso.

A tal proposito occorre notare che una certa eccezione dal principio generale che indica l'ordinario come soggetto autorizzato al controllo menzionato è contenuta nel can. 1302 § 3 CIC il quale sancisce che, nel caso in cui i beni fiduciari siano stati affidati ad un membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica e siano destinati al luogo, alla diocesi o ai suoi abitanti, oppure per il sostegno di opere pie, l'ordinario menzionato è l'ordinario del luogo mentre in altro caso è il superiore maggiore dell'istituto clericale di diritto pontificio o della società clericale di vita apostolica di diritto pontificio oppure l'ordinario proprio di quel membro negli altri istituti religiosi.²⁵

II. L'ALIENAZIONE – NORME PROCEDURALI

Parlando del procedimento di alienazione occorre premettere che l'alienazione, essendo un atto di amministrazione, appartiene alla categoria degli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria. L'amministrazione dei beni temporali è stata regolata dal legislatore ecclesiastico nel Titolo II del Libro V, mentre l'alienazione è stata trattata separatamente nel Titolo III di quel Libro; ciò indica che le norme che si riferiscono all'alienazione costituiscono *lex specialis* rispetto ai principi generali indicati nel Titolo II menzionato.²⁶ Dalla presente osservazione risulta la prima conclusione essenziale e nella fattispecie che l'alienazione, malgrado sia un atto di amministrazione, è disciplinata da regole proprie a se stessa. Ciò significa che gli atti di alienazione non sono soggetti alla regola fondamentale espressa nel can. 1281 CIC e ciò malgrado il fatto che il principio contenuto nel can. 1281 CIC riguardi in generale tutti gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria.²⁷ A sua volta, ciò significa che una perso-

²⁴ Legge del 23 aprile 1964 – Codice Civile, Dz.U. [Gazz. Uff. Polacca] del 1964, n. 16, pos. 93 con modifiche successive, nel seguito „C.c.”.

²⁵ M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła...*c.s., p.143.

²⁶ Anche L. ŚWITO, *Alienacja majątku...*, c.s., pp. 98-104.

²⁷ Sugli atti che oltrepassano l'amministrazione ordinaria vedi L. ŚWITO, *Gli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici*, [in:] *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantenario [anniversario] di sacerdozio*, (red.) M. Jędraszewski, J. Słowiński, Poznań 2013, pp. 282-288.

na giuridica ecclesiastica compiendo un'alienazione, non può fermarsi solamente al previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dall'ordinario, come sancito dal can. 1281 § 1 CIC, ma deve ottenere il consenso dei soggetti competenti, in conformità con i requisiti alienativi, ai quali tale persona è soggetta.

Quali requisiti debba soddisfare una data persona giuridica ecclesiastica nell'ambito dell'ottenimento della licenza dei soggetti competenti, dipende soprattutto dalla natura della persona giuridica che compie l'alienazione.

Tenuto conto della sistematica del codice, nella procedura di alienazione occorre distinguere due ordini fondamentali: 1) il procedimento riguardante le parrocchie, le diocesi o altri soggetti non appartenenti allo stato di vita consacrata e 2) il procedimento di alienazione riferito agli istituti di vita consacrata ed alle società di vita apostolica.

Nel primo gruppo il procedimento di alienazione è regolato dai cann. 1291-1292 CIC, e comunque il can. 1292 § 1 CIC, nonostante sia dal punto di vista strutturale un'unica norma giuridica, nel suo contenuto include le regole riguardanti tre diverse formule di alienazione. Fa riferimento: a) all'alienazione realizzata da *persone giuridiche non soggette al vescovo* diocesano (prima frase); b) all'alienazione realizzata da *persone giuridiche che sono soggette al vescovo* diocesano (seconda frase); c) all'alienazione realizzata in riferimento ai beni della diocesi (terza frase).²⁸

In caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del vescovo l'autorità competente ad esprimersi in materia di licenza all'alienazione viene definita dagli statuti propri. Ciò significa che, per quanto riguarda tali soggetti, le norme del Codice di Diritto Canonico non prevedono il requisito dell'ottenimento della licenza del vescovo diocesano e ciò sembra essere comprensibile per la specificità della struttura giuridica di tal genere di unità organizzative ecclesiastiche. La licenza del vescovo diocesano²⁹ (espressa con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e della persona interessata) invece è la condizione necessaria in caso di alienazione realizzata da soggetti subordinati all'autorità del vescovo. Il vescovo diocesano deve avere anche l'approvazione del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e delle persone interessate in caso di alienazione dei beni diocesani.

²⁸ M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła ...c.s.*, pp.196-197.

²⁹ Con il concetto di „vescovo diocesano” occorre intendere *stricte* il vescovo della diocesi. Ai sensi del can. 134 § 3 CIC infatti “quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano (...), esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale”. Da quanto esposto sopra risulta quindi che i vicari generali ed i vescovi per principio non possono né esprimere il consenso all'alienazione (nel caso di alienazione compiuta da soggetti subordinati al vescovo), né realizzare l'alienazione in riferimento al patrimonio diocesano.

La procedura d'alienazione realizzata secondo le modalità del can. 1292 CIC non suscita grandi difficoltà interpretative. Presenta un certo dubbio di natura terminologica solamente l'esattezza dell'espressione usata „consenso dell'autorità competente” (*auctoritas competens*). Per quanto è fuori dubbio che il consenso concesso dal vescovo, dal consiglio per gli affari economici e dal collegio dei consultori è effettivamente un consenso che proviene da un soggetto dell'autorità ecclesiastica, è difficile invece riconoscere che il consenso della persona interessata sia anche un consenso dell'autorità competente. Se si assume – come è stato indicato in precedenza – che la persona interessata può essere, ad esempio, un fondatore laico, è difficile riconoscere che per il parroco della parrocchia che compie l'alienazione il fondatore laico costituisca una qualsiasi “autorità”.

Più complesso e problematico è il procedimento di alienazione nel secondo gruppo citato di soggetti che include gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. In questo gruppo la problematica dell'alienazione viene regolata dal Codice di Diritto Canonico in tre norme: nel can. 638 CIC che riguarda il patrimonio degli istituti religiosi, nel can. 718 CIC che riguarda il patrimonio degli istituti secolari e nel can. 741 § 1 CIC che riguarda il patrimonio delle società di vita apostolica.³⁰

La procedura di alienazione specificata del can. 638 CIC comprende due formule: l'alienazione realizzata secondo la modalità del § 3 della norma citata e l'alienazione realizzata secondo la modalità del § 4 di quell'articolo, e comunque l'alienazione indicata nel can. 638 § 3 CIC costituisce la norma generale rispetto al can. 638 § 4 CIC. Tra queste formule viene a crearsi una differenza netta: nel caso dell'alienazione realizzata sulla base del can. 638 § 3 CIC il soggetto competente per la concessione della licenza all'alienazione è il superiore competente della persona giuridica che intende realizzare l'alienazione, con il consenso del suo consiglio mentre nel caso dell'alienazione di cui al can. 638 § 4 CIC – è il superiore con il consenso del suo consiglio e l'ordinario.³¹

La norma del can. 638 § 3 CIC non prevede limiti al soggetto, fa riferimento a tutti gli istituti religiosi. Il can. 638 § 4 CIC riguarda i monasteri autonomi (*sui iuris*), specificati nel can. 615 CIC e gli istituti di diritto diocesano. Da quanto sopra risulta pertanto, che l'alienazione riguardante il patrimonio di

³⁰ M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła ...c.s.*, p. 200.

³¹ La regola del can. 638 § 3 CIC ha la natura della regola principale rispetto al can. 638 § 4 CIC; per tale ragione anche nel caso dell'alienazione compiuta secondo le modalità del can. 638 § 4 CIC occorre applicare i requisiti previsti nel can. 638 § 3 CIC. Ciò significa che, anche in tal caso, un soggetto che voglia compiere l'alienazione deve ottenere la licenza scritta del superiore competente, rilasciata con il consenso del suo consiglio. Il superiore competente (secondo quanto definito nei cann. 617-630 CIC) deve essere specificato dallo statuto proprio dell'istituto.

istituti religiosi di diritto pontificio, di istituti religiosi esenti e di monasteri autonomi diversi da quelli specificati nel can. 615 CIC, ha luogo secondo le regole contemplate nel can. 638 § 3 CIC. L'alienazione in riferimento al patrimonio di istituti religiosi di diritto diocesano e di monasteri *sui iuris*, specificati nel can. 615 CIC, invece, è soggetta alle regole contemplate nel can. 638 § 4 CIC. Nel primo dei gruppi descritti l'alienazione per essere valida deve avere la licenza soltanto del superiore della persona giuridica che intende realizzare l'alienazione, concessa con il consenso del suo consiglio mentre nel secondo gruppo è necessario in più anche il consenso dell'ordinario.

Si presenta in modo diverso la problematica della procedura d'alienazione nel caso degli istituti secolari. All'apparenza potrebbe sembrare che, siccome gli istituti secolari appartengono insieme a quelli religiosi alla famiglia degli istituti di vita consacrata, allora l'alienazione in questa categoria di soggetti dovrebbe aver luogo secondo regole analoghe a quelle vigenti per gli istituti religiosi. Il problema però sta nel fatto che il legislatore ecclesiastico ha specificato a parte l'amministrazione dei beni degli istituti secolari nel can. 718 CIC. Tale disposizione è in verità una norma generica e non contiene alcuna soluzione propria per quanto concerne la materia discussa, tuttavia nel suo contenuto rimanda direttamente e univocamente al Libro e allo *ius proprium*. Tale rimando al Libro V, e non al Libro II, Titolo II, dove è riportato il can. 638 § 3 e 4 CIC, non lascia dubbi sul fatto che, nel caso dell'alienazione del patrimonio di istituti secolari le modalità della procedura di alienazione sono specificate dai cann. 1291-1292 CIC, e non dal can. 638 § 3 e 4 CIC.³²

L'affermazione secondo la quale il procedimento di alienazione negli istituti secolari è soggetto alle regole dei cann. 1291-1292 CIC, non esaurisce però tutta la complessità della problematica in oggetto. Come è stato indicato in precedenza, il can. 1292 § 1 CIC distingue due varianti della procedura di alienazione, a seconda che l'alienazione riguardi il patrimonio di una persona giuridica soggetta al vescovo diocesano, o di una persona che non è soggetta a tale autorità.

Sono soggetti al vescovo diocesano – in misura maggiore o minore – essenzialmente tutti i membri di istituti che operano sul territorio di una data diocesi, tuttavia le correlazioni tra istituti e vescovi (ordinari) hanno natura giuridica diversa. Influisce fundamentalmente sulla natura di tali correlazioni il fatto che un dato istituto sia di diritto pontificio o di diritto diocesano; nel caso degli istituti di diritto diocesano, tale legame ha natura particolare, evidenziata espressamente nel can. 594 CIC. Prendendo quindi in considerazione la specificità indicata, gli istituti secolari di diritto diocesano dovrebbero essere riconosciuti come soggetti subordinati all'autorità del vescovo diocesano – secondo il significato di quanto esposto nel can. 1292 § 1 CIC (seconda frase)

³² *Ibid.*, p. 201.

mentre gli istituti di diritto pontificio e quelli esenti – come non subordinati a quell'autorità, secondo il significato della norma (can. 1292 § 1 CIC prima frase). Riassumendo occorre affermare che, nel caso di istituti secolari di diritto pontificio ed esenti, l'autorità competente ad esprimere il consenso all'alienazione viene definita dagli „statuti” ossia dalle costituzioni dei vari istituti. Gli istituti secolari di diritto diocesano per eseguire tale atto con validità devono invece ottenere – ai sensi della regola contenuta nel can. 1292 § 1 CIC (seconda frase) – la licenza del vescovo diocesano che costui può concedere con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e delle persone interessate. In entrambi i casi citati norme aggiuntive riguardanti l'alienazione possono essere stabilite *ius proprium* di un dato istituto.

Il procedimento di alienazione riguardante il patrimonio delle società di vita apostolica è stato previsto dal legislatore ecclesiastico nel can. 741 § 1 CIC, sancendo che l'alienazione dei beni temporali di tali soggetti deve aver luogo „[...] a norma delle disposizioni del Libro v *I beni temporali della Chiesa*, contenute nei cann. 636, 638 e 639, nonché del diritto proprio”. Il contenuto del canone in oggetto è abbastanza evidente, ma una sua analisi più dettagliata da' adito a dubbi interpretativi fondamentali in merito al modo in cui applicare concretamente la procedura di alienazione nel caso esaminato.

Tali dubbi riguardano già la questione basilare, e più precisamente, il contenuto del rimando che è stato riportato in questa norma. Da un lato infatti il legislatore ecclesiastico, per l'amministrazione e l'alienazione dei beni, impone l'applicazione delle disposizioni del Libro v, dall'altro precisa tale rimando dicendo che si tratta delle disposizioni riportate nel can. 636, nel can. 638 e nel can. 639 CIC. Sta di fatto che i canoni indicati: 636, 638 e 639 CIC non si trovano nel Libro v, ma nel Libro II, ed inoltre – come è stato specificato in precedenza – la procedura di alienazione descritta nel Libro II (can. 638 CIC) si differenzia in modo abbastanza sostanziale da quella contemplata nel Libro v (can. 1292 § 1 CIC). Nel realizzare gli atti di alienazione non è possibile applicare contemporaneamente i requisiti indicati sia nel can. 638 CIC, sia nel can. 1292 § 1 CIC.³³

Per poter interpretare dunque il can. 741 § 1 CIC menzionato in modo tale da non arrivare a contraddizioni nel suo contenuto, si dovrebbe assumere che il legislatore ecclesiastico, con il suo rimando alle „disposizioni delle prescrizioni del Libro v” rimanda a quelle norme in esso contenute che non concernono *stricte* le modalità del procedimento di alienazione.³⁴ Invece, per quanto concerne la procedura di alienazione in se' si dovrebbe assumere che in tale materia impone l'applicazione – conformemente al rimando diretto – della norma specificata nel can. 638 CIC.

³³ *Ibid.* p. 210.

³⁴ Una conclusione simile pare risultare anche dal rimando contenuto nel can. 635 CIC.

Il sottoporre il procedimento di alienazione del patrimonio delle società di vita apostolica alla procedura indicata nel can. 638 CIC pare trovare la propria giustificazione non soltanto nel fatto che il can. 638 CIC è stato indicato in modo diretto, ma anche – come sembra – nella natura giuridica di detti soggetti. Le società di vita apostolica non sono, a dire il vero, identiche agli istituti di vita consacrata, tuttavia è fuori dubbio che presentano una serie di affinità con gli istituti religiosi. Questa affinità tra l'altro, fa sì anche che una notevole parte delle norme dalle quali sono regolate le società trovi riferimento nella sezione riguardante gli istituti religiosi.³⁵ Pertanto l'applicazione sia agli istituti religiosi, sia alle società di vita apostolica dell'analogia procedura di alienazione pare corrispondere pienamente all'intenzione del legislatore ecclesiastico.

Neppure l'affermazione secondo cui il procedimento di alienazione, in riferimento ai patrimoni delle società di vita apostolica, deve essere eseguito in conformità con i requisiti contemplati nel can. 638 CIC nonostante le apparenze, chiude l'aspetto analizzato. La norma del can. 638 CIC prevede infatti due modalità di procedimento, e sono espressamente diverse tra loro: una è definita al § 3, l'altra al § 4 di tale disposizione. Riconoscere quindi unicamente che l'alienazione del patrimonio delle società di vita apostolica deve aver luogo sulla base delle regole specificate nel can. 638 non fornisce ancora una risposta alla domanda su quale modalità di alienazione concreta debba essere applicata in questo caso.

Per poter impartire questa risposta occorrerebbe, come pare, applicare un'analogia che stava alla base dell'individuazione delle soluzioni adottate in entrambi i paragrafi del can. 638 CIC. Poiché il § 3 di questa norma si riferisce a tutti gli istituti religiosi mentre il § 4 solamente agli istituti di diritto diocesano (ed ai monasteri autonomi specificati), allora si dovrebbe leggere con la stessa chiave questi principi in riferimento al patrimonio delle società di vita apostolica. Ciò significherebbe che, in caso di alienazione riguardante il patrimonio di una società di vita apostolica di diritto pontificio, la procedura è definita dai requisiti inclusi nel can. 638 § 3 CIC, mentre nel caso di una società di diritto diocesano – nel can. 638 § 4 CIC. In questo primo gruppo l'alienazione per la sua validità richiederebbe la licenza scritta del superiore competente espressa con il consenso del suo consiglio, mentre nel secondo gruppo sarebbe indispensabile anche la licenza scritta dell'ordinario del luogo.³⁶

Seguendo le riflessioni riguardanti la norma specificata nel can. 638 CIC è inevitabile porsi il quesito: quale ordinario è localmente competente ad impartire la licenza menzionata nel caso in cui un istituto o una società operi

³⁵ T. RINCON-PEREZ [in:] P. MAJER (red.) *Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz*, c.s., p. 572.

³⁶ M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła...*c.s., pp. 212-213.

sul territorio di più di una diocesi? Pare che l'indicazione interpretativa in tal merito sia contenuta nel can. 595 § 1 e 2 CIC il quale sancisce che trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna, spetta al Vescovo della sede principale,³⁷ e qualora l'istituto fosse esteso in più diocesi, il vescovo deve consultare gli altri vescovi diocesani.³⁸

Tale norma è logica, tuttavia è possibile scorgere in essa alcuni elementi che non costituiscono del tutto una soluzione ottimale dal punto di vista della procedura di alienazione. In effetti nel caso, ad esempio, della vendita dell'immobile della casa religiosa distante alcune centinaia di chilometri dalla diocesi in cui si trova la casa principale dell'istituto, si possono avere dubbi che sia giusto che la licenza all'alienazione venga concessa dall'ordinario competente per la sede della casa principale invece che dall'ordinario della diocesi in cui si trova l'immobile e nella quale opera direttamente la persona giuridica ecclesiastica che compie l'atto di alienazione. Ciò nonostante, a prescindere da tali obiezioni, occorre affermare che l'assunzione del can. 595 § 1 e 2 CIC come fondamento autorevole che indica la competenza dell'ordinario del luogo nel procedimento di alienazione, sarebbe una soluzione giusta. La norma indicata nel can. 595 § 1 e 2 CIC regola infatti i principi riguardanti la questione dei processi decisionali ed introduce criteri uniformi che possono essere d'aiuto specialmente nei casi in cui, l'individuazione di un ordinario competente sarebbe difficile come, ad esempio, nel caso dell'alienazione di un immobile religioso che costituisce proprietà di due persone giuridiche religiose di un istituto, che operano sul territorio di due diocesi diverse. I criteri specificati nel can. 595 § 1 e 2 CIC ed il principio, risultante dagli stessi, della concentrazione delle decisioni „in un'unica mano” è corretta nel caso dell'alienazione anche perché sembra minimizzare il rischio di intraprendere varie strategie economiche in riferimento al medesimo istituto, costituendo nel contempo una norma di garanzia fondamentale nella materia in oggetto.³⁹

Suggerisce certi dubbi nel contesto del can. 638 § 4 CIC anche il fatto che, nel caso dei soggetti che compiono l'alienazione secondo tale modalità, la licenza dell'ordinario dovrebbe riguardare alienazioni compiute a tutti i livelli della struttura di un dato soggetto oppure soltanto a quelli al livello, ad

³⁷ La definizione di diocesi in cui si trova la casa principale (sede principale – *sedes principalis*) talvolta può essere problematica, specialmente se l'istituto eretto sul territorio di una diocesi con il tempo ha trasferito la propria sede principale in un'altra diocesi o se nella diocesi in cui il vescovo ha emesso il decreto di erezione di un dato istituto non vi sia alcuna casa di quell'istituto. Nella letteratura si assume pertanto che la casa principale si trova dove è ubicata la sede del superiore principale dell'istituto (F. BOGDAN, *Prawo zakonów, instytucji i stowarzyszeń życia apostolskiego*, Poznań 1988, p. 41).

³⁸ M. TOMKIEWICZ, *Obrót majątkiem Kościoła ...c.s.*, pp. 194-195.

³⁹ *Ibid.*

esempio, dell'istituto religioso. La specificità delle relazioni che uniscono i soggetti specificati nel can. 638 § 4 CIC al vescovo diocesano, tra cui lo scopo della cura esercitata nel procedimento di alienazione da parte dell'ordinario del luogo, sembra supportare la tesi che gli istituti devono rivolgersi all'ordinario per ottenere la suddetta licenza nel caso di ciascuna alienazione, indipendentemente dal fatto che l'alienazione debba riguardare il patrimonio della casa religiosa, della provincia o dell'intero istituto.

A prescindere da quanto sopra esposto, occorre anche notare che il requisito, incluso nel can. 638 § 3 CIC, di ottenimento della licenza del superiore competente *prima facie* è comprensibile e chiaro. Tuttavia ad un'analisi più dettagliata tale requisito fa emergere certi dubbi. Nel caso in cui infatti l'alienazione debba interessare il patrimonio di proprietà della casa religiosa o della provincia, l'individuazione del soggetto competente ad impartire la licenza pare essere relativamente semplice: si tratta del superiore indicato dal diritto proprio, solitamente il superiore di tutto l'istituto. Il problema si presenta nel caso in cui l'alienazione debba interessare i beni di proprietà dell'istituto. Se infatti si assume che il superiore dell'istituto, volendo compiere l'alienazione del patrimonio del soggetto rappresentato, è nel contempo il "superiore competente" ad impartire la licenza a tale alienazione, allora sarebbe bene arrivare alla conclusione che, in tale situazione, il superiore svolgerebbe un ruolo doppio: del soggetto che richiede la licenza e nello stesso tempo, del soggetto che impartirebbe tale licenza. In verità per la decisione approvante, il "superiore competente" deve ottenere il consenso del suo consiglio, tuttavia ciò non cambia il fatto che tale modalità di procedimento sarebbe un paradosso specifico: il superiore concederebbe a se stesso la licenza, e in più per iscritto. D'altro canto, se si assumesse che il „superiore competente" in riferimento al patrimonio dell'istituto è il capo (principale) del superiore dell'istituto, allora si dovrebbe riconoscere che, in questo caso, la licenza all'alienazione dovrebbe essere ogni volta concessa dal pontefice (Santa Sede). Tal genere di conclusione, per ragioni evidenti, rimarrebbe in contrasto con la *ratio legis* della norma riportata nel can. 638 § 3 CIC. Poiché in questa norma il legislatore ecclesiastico ha specificato espressamente che la licenza della Santa Sede è richiesta soltanto per le alienazioni particolari, per la straordinarietà degli oggetti o per una somma particolarmente significativa, sottoporre a verifica della Santa Sede ogni alienazione realizzata dal superiore di un istituto, sarebbe un'estensione non autorizzata (e non razionale) della norma del codice.⁴⁰

Alla luce di quanto esposto sopra pare pertanto che, in caso di alienazione realizzata da un superiore che è nel contempo il "superiore competente" autorizzato – conformemente alle disposizioni del diritto proprio – ad impar-

⁴⁰ *Ibid.*, p. 197.

tire la licenza all'alienazione, il requisito di ottenimento della licenza viene adempiuto, qualora tale superiore ottenga il consenso del relativo consiglio. Questa tesi non è stata, a dire il vero, espressa *expressis verbis* nella norma del can. 638 § 3 CIC, ma pare risultare dall'interpretazione teleologica della norma giuridica esaminata. La tesi in oggetto corrisponde anche alla soluzione normativa adottata dal legislatore ecclesiastico nel caso dell'alienazione realizzata dal vescovo diocesano, in riferimento ai beni della diocesi. A norma del can. 1292 § 1 CIC, il vescovo diocesano è l'autorità competente per concedere la licenza all'alienazione rispetto alle persone giuridiche ecclesiastiche a lui soggette, mentre nel caso dell'alienazione realizzata dal vescovo stesso, in riferimento ai beni della diocesi, non si deve rivolgere per ottenere la licenza a quell'atto, né a se', né (se la questione riguarda l'alienazione "tipica") alla Santa Sede. In questo caso il vescovo è tenuto ad ottenere solamente il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e delle persone interessate.⁴¹

Un ulteriore dubbio riguarda la licenza all'alienazione delle persone che hanno trasmesso i loro beni a persone giuridiche ecclesiastiche come fiducia o come fondazione non autonoma con atto *inter vivos*. Per quanto concerne tali persone è inevitabile notare che il campo delle loro facoltà decisionali nell'ambito discusso è nettamente – anche se per ragioni non chiare – diverso. Se si assume che tali persone hanno lo status di "persone interessate" nel significato summenzionato, nel caso dell'alienazione realizzata secondo la modalità prevista dal can. 1292 § 1 CIC queste persone hanno diritto ad esprimere la propria opinione sulla destinazione dei beni affidati, mentre nel caso della procedura di alienazione realizzata sulla base del can. 638 CIC – queste persone non hanno alcuna influenza sulla decisione in merito all'alienazione.

CONCLUSIONE

Il diritto al possesso del patrimonio ed a disporre dello stesso liberamente è uno dei garanti fondamentali dell'autonomia della Chiesa. Tale diritto assicura l'indipendenza nelle relazioni con le autorità pubbliche, crea le condizioni per l'organizzazione libera del culto e per la libertà nella sfera extraculturale. Consente di mantenere gli edifici sacrali e le infrastrutture legate agli stessi, di gestire centri che si occupano di attività caritative-assistenziali, scolastico-educative o accademiche, di mantenere il personale ed il clero. Pertanto è indubbio che l'alienazione del patrimonio ecclesiastico riguarda una materia estremamente rilevante sia per l'eredità materiale della Chiesa, sia per i requisiti dell'economia contemporanea, mentre l'importanza che il legislatore ecclesiastico conferisce a tale istituzione nella normativa giuridi-

⁴¹ *Ibid.*, p. 219.

ca vigente è giusta e pienamente fondata. Tuttavia rimane discutibile la questione di quanto le soluzioni riguardanti l'alienazione, contenute nel Codice di Diritto Canonico del 1983, siano precise, coerenti tra loro e corrispondano alla realtà contemporanea degli affari legali.